

Riscossi diritti di copia  
di Euro 1224  
mediante apposizione di marche  
in unico esemplare sull'originale  
Torino il 1-7-10 Il Cancelliere

935

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI TORINO

Sezione prima civile

riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:

RG 558/10  
Rep. CV 1224/10  
Cron. 2485/10

dott. Mario Griffey Presidente  
dott.ssa Laura Caramello Consigliere  
dott. Giacomo Stalla Consigliere est.

15 GIU 2010

appello

aut. 18 Fall

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di appello ex art.18 RD 16.3.1942 n.267 e succ.mod., iscritto al n.  
558/2010 RG;

promosso da:

**IL CASO.it**

P. A., titolare della ditta individuale E. corrente in Torino, ivi  
elettivamente domiciliato in corso                      presso lo studio dell'avvocato F.  
P. che lo rappresenta e difende in giudizio, per procura speciale 24 marzo 2010 a  
margine del reclamo, con l'avvocato G. R. di Alessandria;

parte reclamante

nei confronti di:

Fallimento P. A., titolare della ditta individuale E., in persona  
del curatore dott. Davide Riva, elettivamente domiciliato in Torino, corso Galileo Ferraris  
69, presso lo studio dell'avvocato Nicola Bottero che lo rappresenta e difende in giudizio  
per procura speciale 14 maggio 2010 a margine della memoria di costituzione;  
autorizzazione del giudice delegato 5 maggio 2010

parte resistente

e di

**C. T.E. spa**, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante, con sede in Milano;

parte resistente, non comparsa

#### **Conclusioni per parte reclamante**

In riforma della sentenza del Tribunale di Torino n.309/10 pubblicata in data 9 febbraio 2010, revocare il fallimento.

#### **Conclusioni per parte resistente Fall.P.**

Dichiarare inammissibili tutte le deduzioni effettuate dalla ricorrente in quanto del tutto nuove e mai sollevate nel corso della fase prefallimentare e, per l'effetto, respingere il reclamo confermando la sentenza 39/2010 in ogni sua parte;

**IL CASO.it**

in ogni caso, nel merito, accertata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, respingere il reclamo proposto alla sentenza dichiarativa di fallimento resa dal Tribunale di Torino in data 4-9 febbraio 2010 in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la suddetta sentenza e comunque rigettare tutte le domande avversarie.

Con la vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

#### **Osserva in fatto e diritto**

§ 1. Con sentenza n. 39 del 4/9 febbraio 2010 il Tribunale di Torino dichiarava, su istanza della **C. T.E. spa** (titolare di un credito per fornitura di merci di € 3.891,14 oltre accessori, come portato da decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva il 23 marzo 2009, oltre accessori e spese), il fallimento di **P. A.** titolare della ditta individuale di Impianti Idrosanitari e termici denominata **E.**, corrente in Torino.

Rilevava il Tribunale "che la difficoltà a pagare un credito di importo modesto qual è quello di € 4000,00 circa vantato dalla istante è sintomo di incapacità ad onorare le proprie obbligazioni; che lo stato di insolvenza è confermato dall'ammontare dei protesti che sono

stati levati su titoli emessi dal debitore (per oltre € 50.000,00) e dall'entità dei debiti verso l'erario e verso l'Inps; che il superamento delle soglie di fallibilità deve essere presunto poiché il debitore, pur regolarmente convocato per l'udienza del 19 gennaio 2010, non s'è presentato a dimostrare il mancato superamento delle soglie e non ha nemmeno depositato la documentazione commerciale e fiscale prescritta per legge".

Con ricorso depositato il 24 marzo 2010, il P. [redacted] proponeva reclamo avverso tale sentenza, di cui chiedeva la revoca, per i seguenti motivi: 1. insussistenza delle soglie dimensionali di fallibilità ex art.1 lf, posto che egli rivestiva la qualità di artigiano e piccolo imprenditore esente, avendo registrato, nel triennio antecedente al deposito dell'istanza di fallimento ('09): - ricavi lordi non superiori all'importo medio di € 200.000,00, come da 'Mod.Unico' che allegava; - un attivo patrimoniale (costituito da immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nonché da attivo circolante) inferiore ai € 300.000,00, con beni strumentali del valore di appena € 4125,00; - debiti inferiori ad € 500.000,00, in quanto costituiti da complessivi € 199.421,33 come risultanti dall'estratto di ruolo di Fisco ed Inps, che allegava; 2. insussistenza dello stato di insolvenza ex art.5 lf, posto che il mancato pagamento del debito in istanza costituiva un mero e non significativo inadempimento, vista la modesta entità del medesimo (inferiore altresì alla soglia minima di cui all'articolo 15 legge fallimentare).

### **IL CASO.it**

Il Fallimento P. [redacted] A. [redacted] si costituiva in giudizio, in persona del curatore, il quale chiedeva la dichiarazione di inammissibilità, o comunque il rigetto del reclamo, atteso che:

- Il debitore non si era presentato all'udienza prefallimentare, nè aveva prodotto documentazione alcuna; sicché le argomentazioni da lui dedotte in appello dovevano reputarsi inammissibili perché nuove e svolte in violazione delle preclusioni processuali;
- l'insussistenza delle soglie di fallibilità doveva nella specie escludersi, posto che dagli stessi modelli unici (quadro RG2) e dalle dichiarazioni IVA prodotte dal reclamante risultavano ricavi lordi (suscettibili di essere valutati anno per anno, non nella loro media

triennale) per € 204.530,00 nel 2006, ed € 221.650,00 nel 2007; - lo stato di insolvenza doveva desumersi proprio dal mancato pagamento del modesto importo in istanza e, comunque, dalla presenza di numerosi protesti e di un'esposizione debitoria verso l'erario di oltre € 250.000; il che escludeva altresì il mancato superamento della soglia minima di cui all'articolo 15 legge fallimentare.

§ 2.1 Il primo motivo di reclamo è destituito di fondamento.

E' noto come l'attuale formulazione dell'articolo 1 della legge fallimentare, invertendo la soluzione adottata dal decreto legislativo 5/06 e risolvendo i dubbi interpretativi insorti sulla base di quest'ultima disciplina, abbia riaffermato la regola generale della sottoponibilità a fallimento degli imprenditori commerciali diversi dagli enti pubblici.

L'esenzione dal fallimento, per contro, rappresenta - nell'attuale normativa - una deroga a tale regola generale.

### **IL CASO.it**

Ne consegue che l'insussistenza dei parametri dimensionali assume oggi la tipica valenza di elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità; la cui dimostrazione viene posta, in quanto tale, ad onere del debitore convenuto.

Questa soluzione, oltre a fondarsi su un dato strettamente letterale, posto che il secondo comma dell'articolo in esame esonera dalla dichiarazione di fallimento gli imprenditori commerciali "i quali dimostrino" il mancato superamento delle soglie legali, così da testualmente individuare un vero e proprio onere della prova a carico del debitore, risponde al contempo all'esigenza pratica di far sì che la prova del mancato superamento dei livelli dimensionali di fallibilità venga accollata alla parte processuale che meglio sia in grado di fornirla, perché nel possesso dei dati, della contabilità e della documentazione sul movimento degli affari che direttamente la riguardano (c.d. principio di 'vicinanza della prova').

Quanto all'oggetto di tale prova, è sempre la norma qui in considerazione a prevedere che l'esenzione da fallimento sia subordinata alla dimostrazione della sussistenza nel caso



concreto non già di uno soltanto dei requisiti dimensionali indicati sub a) (attivo patrimoniale annuo nell'ultimo triennio di esercizio non superiore ad € 300.000), b) (ricavi lordi annui nell'ultimo triennio di esercizio non superiori ad € 200.000) e c) (ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad € 500.000), bensì di tutti e tre insieme questi requisiti; là dove viene fatto espressamente carico al debitore di provare il "possesso congiunto" dei parametri ostativi. Dal che si evince che la mancata dimostrazione della sussistenza anche soltanto di uno dei tre parametri in questione vale di per sé ad escludere la esenzione da fallimento.

§ 2.2 Nel caso di specie si prende atto che il reclamante non ha fornito (non soltanto nel primo grado di giudizio, ma nemmeno in sede di gravame) la prova dell'esenzione.

Al contrario, vi è agli atti la dimostrazione positiva del superamento, quantomeno per ciò che attiene ai ricavi lordi dell'ultimo triennio antecedente il deposito dell'istanza di fallimento (2009), delle soglie di legge.

### **IL CASO.it**

In primo luogo, si osserva come la prova in questione doveva essere fornita dal debitore mediante produzione in giudizio delle scritture contabili obbligatorie in base agli articoli 2214 segg. codice civile, in quanto fonte documentale assistita da speciali modalità di registrazione e tenuta, e da una particolare efficacia probatoria *ex lege*; in parte derivante dalla possibilità di riscontro tramite l'analoga contabilità tenuta dalle controparti commerciali.

Il debitore ha invece inteso fornire la prova in questione mediante allegazione (oltre che delle fatture, anch'esse irrilevanti ai fini della ricostruzione codicistica del movimento degli affari e dell'apparato contabile dell'impresa) di varia documentazione fiscale: segnatamente dichiarazioni Iva e dei redditi (Mod.Unico).

Orbene, è dirimente osservare come anche da questo genere di documentazione risulti - purtuttavia - il superamento dell'ammontare massimo dei ricavi lordi, che sono risultati pari ad euro 204.530,00 nel 2006 e ad euro 221.650,00 nel 2007; ciò emerge da quanto

dichiarato dallo stesso debitore all'amministrazione finanziaria nei quadri 'RG' delle relative dichiarazioni dei redditi, con riferimento all'articolo 85, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> co Tuir.

La circostanza che ricavi inferiori siano invece desumibili dalle dichiarazioni IVA non è nella specie decisiva.

Non soltanto perché, come si è detto, si tratta di un dato contrastante con quello risultante dalle dichiarazioni reddituali, ma anche e soprattutto perché la nozione di cui all'articolo 1 lett.b) legge fallimentare (*'ricavi lordi di ammontare complessivo, in qualsiasi modo risultanti'*), e la *'ratio'* di esentare da fallimento soltanto le imprese effettivamente contraddistinte, nell'ambito di una valutazione unitaria e globale di tutti i parametri produttivi e dimensionali, da una determinata entità economica e patrimoniale di livello medio-basso, depongono per la considerazione di ogni genere di ricavo di impresa (anche se non direttamente imponibile a fini Iva nell'esercizio preso in considerazione), purché riconducibile all'attività economica caratteristica: aspetto, quest'ultimo, che non viene qui contestato.

### **IL CASO.it**

Nè varrebbe obiettare che la soglia dei € 200.000 riguarderebbe unicamente la *'media'* dei ricavi lordi nel triennio di esercizio, posto che tale interpretazione non trova alcun riscontro di tipo nè letterale nè logico; deponendo anzi, in senso contrario (cioè nel senso della rilevanza dei ricavi lordi partitamente conseguiti in ciascun anno) il richiamo legislativo ai *"tre esercizi antecedenti"* il deposito dell'istanza di fallimento; il che, d'altra parte, risponde anche all'esigenza di rendere quanto più possibile oggettiva ed adeguata alla realtà dell'ultimo periodo la valutazione dimensionale dell'impresa, anche ad evitare che la *'media'* dei ricavi venga fittiziamente contenuta mediante operazioni e vicende puramente strumentali ad evitare il fallimento, e comunque non rispecchianti l'effettiva entità imprenditoriale in ciascuno dei periodi gestionali (*"esercizi"*) presi a riferimento dal legislatore. Significativa, in tal senso, è la modificazione apportata alla disposizione in



esame dal decreto c.d. 'correttivo' di cui al d.lvo 169/07, il quale ha espunto il precedente richiamo alla 'media degli ultimi tre anni'.

§ 3. Infondato è anche il secondo motivo di reclamo, dovendosi in proposito condividere la valutazione dei primi giudici in forza della quale il mancato pagamento del (modesto) importo di cui al decreto ingiuntivo esecutivo portato dalla C... TE spa integra nella specie un'ipotesi non già di mero ed occasionale inadempimento, bensì quella di vera e propria incapacità del debitore "di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", come sancito dall'articolo 5 legge fallimentare.

Tale conclusione trova definitiva conferma negli accertamenti d'ufficio e nelle altre risultanze agli atti, dalle quali risulta tra l'altro la sussistenza di: - debiti verso l'erario per € 191.463,26 già scaduti, e per € 13.668,96 a scadere; - debiti verso l' Inps per totali € 57.727,00; - undici protesti per totali € 47.209,61; - debiti ammessi allo stato passivo definitivo (senza considerare le insinuazioni tardive) per totali € 271.682,79, di cui € 175.159,51 al privilegio.

### **IL CASO.it**

In questo contesto, contrassegnato dall'esistenza di debiti già scaduti di importo di gran lunga superiore a quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 legge fallimentare, lo stato di decozione (viepiù attestato dall'insussistenza di attività significative, come indirettamente ammesso anche dallo stesso debitore che ha indicato beni strumentali del valore complessivo di poche migliaia di euro) può dirsi addirittura eclatante.

Ne segue il rigetto del reclamo, con la condanna del P... - in ragione di soccombenza - alla rifusione delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

- V.to l'art. 18 l.fall.e succ.mod.;
- respinge il reclamo;

- dichiara tenuto e condanna P. [redacted] A. [redacted] a rifondere al Fallimento resistente le spese del presente procedimento che liquida in € 300,00 per diritti ed € 1000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario, Iva e cassa previdenza come per legge;
- Si comunichi come per legge.

**IL CASO.it**

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 11 giugno 2010.

Il Consigliere est.  
dott. Giacomo Stalla

Il Presidente  
dott. Mario Griffey

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Della M.S. BUSCAZZI

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte  
d'Appello di Torino li 15 GIU 2010

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
Della M.S. BUSCAZZI

ALNOTA DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
in data 11/06/2010. Il Consigliere

E' copia conforme all'originale rilasciata a richiesta  
dell'Avv. BOTERO PER USO CASSAZIONE

Torino, li 1-07-2010



IL CANCELLIERE  
Dr.ssa ADELA MUSCOLENO